

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 9° STAFF GARE E CONTRATTI

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

(art. 71 D.lgs. 36/2023 - con inversione procedimentale – art. 107 c 3 del D. Lgs. 36/2023)

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale dell'Ente

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 Bivio Badia Canalotti", D.I.A. n. 159/2020. Contributi c. 883, art. 1, L. 145/2018 Programma quinquennale interventi 2021/2025

CUP: H47H20005970002

CIG: B9E97A8714

DISCIPLINARE DI GARA

Importo complessivo appalto : € 2.046.400,64

di cui € 38.689,74 per costi della sicurezza non ribassabili ed € 252.531,85 per manodopera

Importo a base d'asta € 2.007.710,90 soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 12/02/2026 alle ore 09.00

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA: 12/02/2026 alle ore 09.30

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	10
3.1 DURATA DELL'APPALTO.....	11
3.2 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI.....	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE.....	14
5.1 Self cleaning.....	15
5.2 Altre cause di esclusione.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE/QUALIFICAZIONE.....	17
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.3.1 Requisiti di idoneità professionale.....	19
6.3.2 Requisiti di capacità tecnico professionale.....	20
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	20
6.4.1 Requisiti di idoneità professionale.....	20
6.4.2 Requisiti di capacità-tecnico-professionale.....	20
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	22
8.1 SUBAPPALTO QUALIFICANTE (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione).....	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	23
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
11. SOPRALLUOGO.....	24
12. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.....	24
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. BUSTA A DIGITALE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA - SOTTOSCRIZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO.....	30

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	31
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	32
15. 4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
15. 5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
16. BUSTA B DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA.....	36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39
18.1 SCRUTINIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ESAME OFFERTE ECONOMICHE.....	40
18.2 CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA ED INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERENTE..	40
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
21. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	45
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
24.1. Base giuridica e Finalità del trattamento.....	46
24.2. Modalità del trattamento e Conservazione.....	47
24.3. Comunicazione e Accesso ai dati – Destinatari dei dati personali.....	47
24.4. Diritti dell'interessato e Dati di contatto del Titolare.....	47
24.5. Obbligo di comunicazione dei dati personali.....	48
25. ULTERIORI INFORMAZIONI.....	48

PREMESSE

Il presente disciplinare, contiene le norme integrative al Bando disciplinanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, alla procedura di svolgimento della gara e ai criteri di aggiudicazione.

Con la Determinazione Dirigenziale a contrarre N. 1498 del 22.12.2025 (N. Generale 2830 del 22.12.2025) del **Settore Lavori Pubblici – Viabilità - Edilizia – Patrimonio – Protezione Civile del LCC di Trapani (SA-stazione appaltante)** è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii (d'ora in avanti Codice), e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del "Codice", avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

E' stata disposta, inoltre, con la medesima Determinazione di cui sopra, l'applicazione della procedura di inversione procedimentale, di cui all'art. 107 comma 3 del Codice ed è stata effettuata la prenotazione di impegno di spesa.

Con Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti n 2 del 12/1/2026 sono stati approvati gli atti di gara per l'avvio della procedura in oggetto.

Il bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo del Libero Consorzio Comunale di Trapani, al seguente indirizzo:

<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di Buseto Palizzolo (TP) e Comune di Erice (TP)-

Codice NUTS: ITG11

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'**Ing. Patrizia Murana**, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1498 del 22.12.2025 (N. Generale 2830 del 22.12.2025).

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è la **Dott.ssa Anna Maria Santangelo**, giusta determinazione dirigenziale n. 1498 del 22.12.2025 (N. Generale 2830 del 22.12.2025) del **Settore Lavori Pubblici – Edilizia – Patrimonio – Protezione Civile**.

I lavori oggetto della procedura sono eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al DM 5/8/2024.

La durata del procedimento è pari a 5 mesi come previsto dal comma 2 lett.a) dell'All. I.3 del Codice decorrenti dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga

previste ai commi 4 e 5 del medesimo allegato.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO (PAD)

Ai sensi dell'art.19 e dell'art.21 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (da ora in poi codice). La presente procedura è interamente svolta tramite la **Piattaforma di Approvvigionamento Digitale** (da ora in poi **PAD**) digitale certificata **Appalti&Contratti e- Procurement** raggiungibile collegandosi al link:

<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali" della stessa PAD

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla

data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con avviso che riporta l'indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI SULL'USO DEL SISTEMA

È consigliato non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”; in quanto il termine per la presentazione delle stesse è “tassativo” e l'Amministrazione si dichiara sin da ora sollevata da qualsiasi responsabilità in proposito.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle istruzioni contenute nella sezione “Istruzioni e Manuali” della PAD da intendersi parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento nella citata sezione “Istruzioni e Manuali”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE etc), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara conformemente al Codice dei contratti pubblici.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD collegandosi al link :

Qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata"; con le proprie credenziali (nome utente e password) si potrà accedere nella sezione "Area Riservata".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Tel. 090- 9018174.

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell'accesso al sistema, nella configurazione hardware, compilare il modulo web "Assistenza Operatori Economici", accedendo alla sezione "INFORMAZIONI" della PAD nella quale sono disponibili i possibili contatti di riferimento e le modalità del servizio di Help Desk.

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la Stazione appaltante NON è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Elaborati progettuali
- Verbale di verifica e di validazione
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Bando di gara

- Disciplinare di gara
- Modulistica per presentazione istanza costituita da :
 - Modello domanda di Partecipazione
 - Modello Patto Integrità
 - Modello Dichiarazione Protocollo di Legalità
 - Modello DGUE (generato dal sistema)
 - Modello dichiarazione familiari conviventi
 - Modello di dichiarazione titolare effettivo

La documentazione di gara è liberamente disponibile accedendo dal profilo della stazione appaltante Libero Consorzio Comunale di Trapani nella sezione “Gare telematiche” posta in basso alla home page, ovvero direttamente dal seguente link:

<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Gli elaborati del progetto esecutivo sono scaricabili dal seguente link:

<http://cloud.provincia.trapani.it/index.php/s/W8BoTgWzmAJWBTB>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle comunicazioni

<http://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>,

previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite dal RUP in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <http://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>,

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modi e tempi diversi da quelli sopra indicati.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla fase di affidamento e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici l'invio di documentazione e/o dichiarazioni, sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopraindicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è: **“Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 Bivio Badia Canalotti”, D.I.A. n. 159/2020. Contributi c. 883, art. 1, L. 145/2018 Programma quinquennale interventi 2021/2025.**

CUP: H47H20005970002

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Il presente appalto è a misura.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **2.046.400,64** inclusi i costi della sicurezza, pari ad € **38.689,74** non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.

L'importo a base di gara è pari a € **2.007.710,90** e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € **252.531,85**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non

comportano penalizzazioni per la manodopera (in questo caso occorrerà produrre le giustificazioni di cui ai punti 16 e 18.2. L'o.e. dà evidenza del proprio costo della manodopera nell'ambito dell'offerta economica.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: **CCNL "Edilizia Industria" codice F012 come rinnovato il 21.02.2025 dall'Alleanza delle Cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e dai rappresentanti di Fillea-Cgil e Feneal-Uil.**

I lavori sono finanziati con D.I.A. n. 159/2020 art. 5 c. 883, art. 1, L. 145/2018 Programma quinquennale interventi 2021/2025.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato all'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come previsto all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 126 c.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura giornaliera del compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'art. 2.14 prevede altresì, ai sensi dell'art. 126, c 2 del Codice, il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, riconosciuto per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dell'importo netto contrattuale determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3.2 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., tenendo conto del regime transitorio disposto dall'art. 16, comma 2 dell'Allegato II.2-bis.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nella misura del 90 per

cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

In applicazione al regime transitorio disposto dall'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 comma 3, lettera a) e comma 4 primo periodo del D.Lgs 36/2023 nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023 e, nello specifico, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Gli indici sintetici di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In ossequio all'art. 3 dell'Allegato II.2 bis la stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice revisionale sintetico all'atto di emissione del SAL. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione e la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

Per riconoscere la compensazione è comunque necessario che il D.L. verifichi il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valuti la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell'art. 120 del Codice e **come previsto all'art. 1.6 del capitolato speciale d'appalto.**

Non sono previste per l'appalto in argomento modifiche e opzioni di proroga del contratto di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice e pertanto si prescinde dall'adozione di clausole connesse a tale modifica.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quant'altro si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice **che intendono eseguire** le prestazioni tramite i propri consorziati **sono tenuti** ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lettera d) del Codice, il Consorzio, che esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, deve indicare i requisiti posseduti e comprovati da queste ultime esecutrici in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65 c.2 lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65 c.2 lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 19.

Secondo quanto previsto dall'art.35, c. 5-bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con la partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgvo 30/6/2003 n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio

con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'appalto comprende prestazioni accessorie rientranti in alcune delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.; gli operatori economici concorrenti pertanto devono dichiarare se risultano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) per le relative sezioni, istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure non abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per l'operatore economico (sentenza Consiglio di Stato n. 2622 del 28/03/2025). Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e non abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco per la sezione relativa all'attività da svolgere, lo stesso, qualora aggiudicatario, in fase di esecuzione dei lavori non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 e sarà tenuto a subaffidarle ad operatore in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 53, dandone opportuna comunicazione, preventiva alla stazione appaltante, per i relativi controlli di competenza. Il soggetto cui si subaffida l'attività a rischio di cui alla Legge 190/2011 dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede per la sezione relativa all'attività da svolgere di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Gli oo.aa. partecipanti con oltre 50 dipendenti alla data di presentazione dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 D.Lvo n. 198/2006, soggetti alla redazione dello stesso, sono tenuti a caricarlo nel FVOE con l'attestazione della avvenuta sua presentazione secondo quanto disciplinato dall'art.1 comma 1 dell'All. II.3 del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli oo.aa. tenuti al superiore obbligo, qualora la S.A. accerti che al momento della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, non abbiano presentato copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lvo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente

all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, secondo quanto disciplinato dall'art.1 comma 1 dell'All. II.3 del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nell'art. 19.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare "ATTIVA".

b) Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

c) Possesso della "patente a crediti", obbligatoria ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08, come modificato dalla legge n. 56/2024 in mancanza di attestazione SOA di classifica **non inferiore alla quarta, da parte di ciascun concorrente.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto Presidente della Repubblica del 28/11/2000 n. 445, d'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all' allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE/QUALIFICAZIONE

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art.100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, così come riportato nella seguente tabella:

Categorie dei lavori

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento (si/no)
OG 3	IV	si	1.614.746,84	78,90	Prevalente	Si	si
OS12-A	II	si	431.653,80	21,10	Scorporabile	Si	no
Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.689,74		Costi della manodopera compresi nell'importo dei lavori a base d'asta di € 2.007.710,90		€ 252.531,85	

La categoria prevalente è OG3

Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara d'appalto per i lavori, l'importo da prendere in considerazione per l'individuazione della classifica è pari ad **€ 1.614.746,84** che scaturisce dalla somma degli importi della categoria **OG3** e della categoria **OS10** (lavorazioni omogenee non scorporabili, compresi i costi della sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08).

Pertanto, nel caso specifico, essendo l'importo come sopra calcolato pari a **€ 1.614.746,84** la classifica che l'O.E. deve possedere per partecipare alla gara è la **IV (importo classifica fino a € 2.582.000)**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 comma 2.

La categoria scorporabile e subappaltabile è la OS12-A (di importo pari ad € 431.653,80 comprensivo dei costi della sicurezza) per la quale occorre possedere, la classifica II (fino a € 516.000).

Ai sensi dell'Allegato II.12 art. 30, comma 1 del Codice “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere

posseduti con riferimento alla categoria prevalente”; ai fini della qualificazione occorre osservare e dichiarare quanto previsto al punto 8.1.

Così come disposto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del LCC di Trapani che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Possesso della “patente a crediti” in mancanza di SOA di classifica non inferiore alla terza, per **ciascun partecipante al raggruppamento e consorziata esecutrice, se indicata.**

6.3.2 Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito di capacità–tecnico professionale deve essere posseduto, dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono disciplinati dall'allegato I1.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, si distinguono i due casi:

- Esecuzione diretta da parte del consorzio: Si possono cumulare i requisiti del consorzio con quelli delle consorziate.
- Esecuzione tramite consorziate designate: I requisiti devono essere posseduti e provati direttamente dalle consorziate, senza possibilità di cumulo. L'unica alternativa è l'avvalimento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a

disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, limitatamente alla categoria prevalente.

Il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane, compresa la figura del Direttore Tecnico, che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Non ricorre il caso di avvalimento premiale per migliorare l'offerta, trattandosi di procedura con criterio di aggiudicazione al minor prezzo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) Possedere i requisiti generali di cui al punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il LCC di Trapani, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla sua domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei

requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, c 1, lettera o) dell'Allegato I.1, una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore dandone, nel caso, adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata dichiarazione della *misura di ricorso al subappalto tramite piccole e medie imprese*, escluderà il ricorso a percentuali inferiori al 20% in ossequio all'art.119 comma 2 D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata” di cui al comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, che già richiedono il rafforzamento dell'attività di controllo di cantiere e la necessità di non incrementare i livelli di rischi da interferenze connessi alle lavorazioni previste in progetto, al fine di garantire, quindi, una più efficace tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato II.2-bis, al verificarsi delle

particolare condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

8.1 SUBAPPALTO QUALIFICANTE (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione)

1. Il subappalto è obbligatorio per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria come individuate al punto 6.2 del presente Disciplinare, per le quali l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante il loro assorbimento nella categoria prevalente ai sensi del punto 6.2. Pertanto, è necessaria apposita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta ai sensi del punto 8, comma 1. Resta ferma la necessità per l'aggiudicatario, in fase di esecuzione dei lavori, di richiedere e conseguire il rilascio della necessaria autorizzazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. L'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria di cui non possiede adeguata qualificazione, come segue:

- a) la categoria scorporabile **OS 12-A** di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al paragrafo 6.2;
- b) restano ferme tutte le condizioni richiamate al punto 8;
- c) l'offerente è escluso se, non essendo in possesso in proprio della qualificazione prevista quale requisito di ammissione, non dichiara di ricorrere al subappalto c.d. qualificante, in quanto necessario per l'esecuzione delle lavorazioni per le quali non risulta qualificato.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In tale caso allegherà specifica dichiarazione di equivalenza.

Ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 36/2023 ssmm.ii. il concorrente si impegna, quale requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota **di occupazione giovanile** pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;

- tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento ed in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore delle costruzioni, caratterizzato da un tasso di disparità uomo – donna superiore al 25%, l'appaltatore non è tenuto a garantire le pari opportunità di genere, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, *non tenuti* alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non si richiede la garanzia provvisoria trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, trovando applicazione l'art. 53 del Codice, come chiarito dal MIT con Parere n. 3276 del 27/02/2025

11. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara **non è richiesto sopralluogo**, che risulta comunque nella facoltà dell'o.e. concorrente poter effettuare, stante che il luogo dell'intervento insiste in strada aperta a pubblico transito.

12. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC DEL 30 DICEMBRE 2024 n. 598.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da verificare in sede di gara deve essere prodotta dal concorrente la ricevuta che riporta il numero di avviso e il codice fiscale del concorrente debitore al fine delle verifiche di competenza.

Il pagamento del contributo è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. A tal fine la documentazione comprovante il regolare pagamento dovrà essere inserita nel plico contenente l'offerta economica.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura **devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.** Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre i termini indicati nella PAD

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della piattaforma per

informazioni di carattere tecnico - informatico.

Si fa presente che **il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”**. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale, che sostanziale nonché digitale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che **NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.**

Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- 1) essere in possesso di una firma digitale valida, del/dei soggetto/i che sottoscriva/no l’istanza di partecipazione e l’offerta. I titolari o i Legali Rappresentanti degli OO.EE. che intendono partecipare alla Gara **DOVRANNO** essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da **AgID**, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1 del Codice) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
- 2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- 3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo
<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata;
- 4) visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale del Portale Appalti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, reperibile all’indirizzo
<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
- 5) gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione NON è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata .

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, **la richiesta di rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Diversamente i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione dell'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che sono sanabili:

- 1) il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- 3) la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale ovvero della data di apposizione delle firme digitali indispensabili per la validità dell'atto;
- 4) la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- 5) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- 6) la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando prevista ai sensi dell'art. 13;
- 7) è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- 8) è sanabile la mancata allegazione delle giustificazioni sul prezzo e sui costi della manodopera, ove ne ricorra l'esigenza di valutare la congruità dell'offerta economica.

Non sono sanabili:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ed è causa di esclusione dalla

procedura di gara;

- 2) le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- 3) la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto medesimo.

Inoltre si rappresenta che:

1) **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omesso caricamento nel FVOE o l'omessa presentazione, con l'istanza di partecipazione, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, con l'attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso agli stessi soggetti in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte**, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell' All.II.3 del Codice .

2) **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente il termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta la Stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. BUSTA A DIGITALE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;

- 4) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4, *eventuale*;
- 5) Documentazione in caso di soggetti associati di cui al punto 15.5, *eventuale* ;
- 6) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, *eventuale*;
- 7) Dichiarazione “*Titolare effettivo*”;
- 8) Dichiarazione protocollo di legalità
- 9) Dichiarazione patto di integrità
- 10) Dichiarazione familiari conviventi
- 11) *se non caricata nel FVOE* copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 c. 2 del d.lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c. 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50 alla data di presentazione dell' ultimo rapporto biennale**).

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA - SOTTOSCRIZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello pubblicato sulla PAD .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore **di € 16,00 viene effettuato tramite F24**, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e **gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento (CIG)**.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario (solo per gli operatori economici esteri) contenenti il CIG della gara. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione firmata digitalmente contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno debitamente annullato e con indicazione del CIG della gara, in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Trattandosi di procedura con inversione procedimentale, la documentazione comprovante il regolare assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere inserita nel plico contenente l'offerta economica.

La trasmissione di diversa o incompleta documentazione per comprovare l'assolvimento del pagamento dovuto, non inficia la valutazione in ordine all'ammissione e pertanto non comporterà l'attivazione del Soccorso Istruttorio ma la sola segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Analogamente si procederà in caso di mancata trasmissione.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione alla configurazione giuridica dell'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate

dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15. 4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. l'istanza di partecipazione
2. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
3. il consenso dell'ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. la dichiarazione di avvalimento di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il LCC di Trapani, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento;
5. il contratto di avvalimento.

15. 5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta al DGUE ed all'istanza debitamente sottoscritti:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti

- DGUE a firma di ciascun partecipante al costituendo raggruppamento;
- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Istanza di partecipazione da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti ;
- Protocollo di Legalità da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Patto d' Integrità da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a)- di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b)- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c)- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Istanza di partecipazione;
- Protocollo di Legalità;
- Patto d'Integrità;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. BUSTA B DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, o persona

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta B, trattandosi di procedura con inversione procedimentale, o dai soggetti di cui all'art. 15.1 a seconda della forma giuridica del concorrente.

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

L’offerta economica/busta digitale deve indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a. Ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di IVA e altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. **Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.** Il ribasso percentuale sul prezzo dell’appalto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere; in caso di discordanza vale l’indicazione in lettere (Consiglio di Stato Adunanza plenaria 13/11/2015 n. 10).
- b. La stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9 del “Codice”. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, in osservanza all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
- c. La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del “Codice”. Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l’Amministrazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 110 comma 5 lett. d) prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. ***Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico allega nell’offerta economica le giustificazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, con apposite giustificazioni contenenti gli elementi specifici di seguito riportati. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi di cui agli elementi specifici non costituisce causa di esclusione.***

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui ai paragrafi corrispondenti (vedi paragrafo 15.1).

Anche nel caso di partecipazione di raggruppamenti non ancora costituiti è necessario, a pena di esclusione, la firma di ciascun componente del raggruppamento, precisando che trattasi di requisito essenziale di esistenza giuridica dell’offerta, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

La medesima busta digitale nei casi sopra indicati dovrà contenere anche le giustificazioni sul prezzo e sui costi proposti da redigere in osservanza dei contenuti di cui all'art. 110 del Codice e degli **elementi specifici** che seguono:

- a. Struttura organizzativa e i processi produttivi da esso adottati;
- b. Condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
- c. Eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- d. Oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. Rispetto degli obblighi del subappalto (ex art. 119 D.Lgs. 36/2023);
- f. Costo globale ed unitario della manodopera;
- g. Materiali e forniture;
- h. Macchinari, noli e trasporti;
- i. Spese generali;
- j. Utile;
- k. Eventuali voci di prezzo relative alle nuove voci inserite dall'O.E.

Nei documenti giustificativi a corredo dell'offerta sono indicate nel dettaglio le informazioni minime richieste. Ai sensi dell'art.110 comma 4 del Codice, non sono ammesse giustificazioni:

- a) In relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzati dalla legge;
- b) In relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La BUSTA B, trattandosi di procedura con inversione procedimentale al fine di procedere allo scrutinio della documentazione amministrativa finalizzato ad accertare la completezza dell'istanza di partecipazione ai fini dell'ammissibilità della stessa, ad eccezione dei requisiti di idoneità e capacità, dovrà contenere altresì quanto segue:

1. documentazione comprovante il pagamento del contributo Anac;
2. documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50 comma 4 e all'art. 108 del Codice.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del medesimo Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Avendo stabilito il ricorso all'**inversione procedimentale** il Responsabile di fase n.q. di Presidente del Seggio di gara composto dal personale del gruppo di lavoro a supporto, appositamente nominato ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 2_DEL 12/1/2026 PROCEDE ALLO SCRUTINIO DELLA SOLA documentazione amministrativa inserita da ciascun concorrente nella BUSTA B contenente l'offerta economica, mentre la BUSTA A contenente la documentazione amministrativa resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema.

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale. Il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 54 del "Codice" procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell'offerta. Quindi individua il primo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla suddetta soglia.

Qualora, l'offerta di maggior ribasso così calcolata che più si avvicina alla soglia sia stata ugualmente prodotta da più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell'art. 54 del "Codice", il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque). Qualora il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque), si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici di cui all'art. 110 del D.Lgs.36/2023, normalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà del 39 Seggio di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del "Codice", l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 12/02/2026, alle ore 09:30.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di

trasparenza.

Avendo stabilito il ricorso all'inversione procedimentale nella prima seduta pubblica, il seggio procede nei confronti di ciascun concorrente, allo scrutinio della sola documentazione amministrativa inserita nella busta B ed all'esame della regolarità dell'offerta economica, come meglio precisato successivamente.

18.1 SCRUTINIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ESAME OFFERTE ECONOMICHE

Avendo stabilito il ricorso all'**inversione procedimentale** il Seggio di gara procede pertanto a:

1. prendere atto delle offerte presentate dagli oo.aa. tramite PAD;
2. procedere all'apertura della BUSTA B contenente le offerte economiche e la documentazione amministrativa richiesta ai fini dello scrutinio;
3. procedere allo scrutinio della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata nella BUSTA B (es. verifica pagamento del contributo anac);
4. a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulle offerte economiche e di tutti i requisiti previsti al precedente punto 16;
5. procedere all'attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, quando previsto;
6. stilare l'elenco degli operatori economici ammessi;

Il regolare assolvimento dell'imposta di bollo può essere svolto in altra seduta, non essendo rilevante ai fini dell'ammissione.

Verranno escluse le offerte mancanti della sottoscrizione dei soggetti competenti, fermo restando quanto previsto nel paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono disposti dal Responsabile di fase – previa supervisione del RUP – e comunicati dallo stesso Responsabile di fase entro cinque giorni dalla loro adozione.

18.2 CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA ED INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERENTE.

Il seggio di gara, quindi, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, dopo l'esame delle offerte economiche e prima della valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA A nonché della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnico professionale, procede come di seguito precisato:

1. all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice calcolata dalla PAD con il METODO A di cui all'Allegato II.2;
2. all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art.54 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

3. all'individuazione del 1^ migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
4. alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnico professionale del migliore offerente e del secondo in graduatoria ai sensi dell'art.107 comma 3 del Codice;
5. all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.
6. all'ammissione o eventuale esclusione dell'operatore economico per mancanza dei prescritti requisiti di ammissione.
7. all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia se in caso di accertata mancanza del possesso dei requisiti o di accertamento offerta anormalmente bassa, uno dei due concorrenti viene escluso, per cui non si può pervenire all'aggiudicazione ;
8. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
9. all'esito delle operazioni di cui sopra il seggio formula la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione efficace, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, stabilita nei documenti di gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, previo contraddittorio con i candidati, procede ad informarne il RUP, ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione,.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono disposti dal Responsabile di fase – previa supervisione del RUP – e comunicati dallo stesso Responsabile di fase entro cinque giorni dalla loro adozione.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità degli oneri aziendali della sicurezza e

della manodopera verrà effettuata dal RUP in base agli elementi specifici di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il file contenente i giustificativi verrà esaminato dal RUP, soltanto qualora si renda effettivamente necessario verificare la congruità dell'offerta.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione di ulteriori spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile di fase procede alla comunicazione dell'esclusione, ove il RUP a conclusione del superiore esame, avendo accertato, l'anomalia delle offerte in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni che risultino, nel complesso, inaffidabili, addivenga all'esclusione dell'o.e.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove si verifichi la circostanza che l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice a verificare:

- l'equivalenza delle tutele e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti

dal presente disciplinare e accertata da parte del RUP la legittimità e conformità all'interesse pubblico della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro i termini di legge per la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

In mancanza di provvedimento di aggiudicazione efficace per accertato esito negativo delle verifiche con conseguente esclusione, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo alle dovute verifiche, sino all'individuazione dell'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione efficace, secondo quanto previsto dall'articolo 55 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, essendo l'appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee di cui all'art. 14 del codice, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del codice, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023; non sono previste riduzioni e/o aumenti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, consentiti esclusivamente per il "soprasoglia"; la garanzia

definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, deve essere rilasciata secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; la veridicità deve essere verificata telematicamente.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato mediante forma pubblica – amministrativa alla presenza del Segretario Generale del LCC di Trapani.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto in forma pubblica-amministrativa.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi con l'indicazione del ruolo rivestito;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Libero Consorzio Comunale di Trapani e nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite accesso alla PAD nei documenti pubblicati per la gara di che trattasi .

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria **ancorché non verificata dalla stazione appaltante, avendo fatto ricorso all'inversione procedimentale**. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso alla PAD nei documenti pubblicati per la gara di che trattasi, in ossequio agli artt. 35 e 36 del Codice, oscurando dati personali o sensibili.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con la notifica dell'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al

momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, avente sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2 – 91100, Trapani, P.IVA 93004780818, in qualità di titolare del trattamento, procederà al trattamento dei dati forniti dalle imprese Concorrenti (e/o dalle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) ivi compresi quelli acquisiti tramite FVOE, oppure presso le Autorità pubbliche ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento e della successiva eventuale stipula ed esecuzione del contratto, con le modalità indicate dalla vigente normativa e per le finalità nel seguito indicate.

24.1. Base giuridica e Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti alle Imprese Concorrenti (e/o alle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici), ivi inclusi dati particolari e giudiziari - acquisiti dalle Imprese medesime o da Autorità pubbliche - è necessario sia per il perseguimento del legittimo interesse del Libero Consorzio Comunale di Trapani all'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare (ad esempio adempiere alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, ovvero a quelle del Codice antimafia, ove applicabile, nonché per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro), sia per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico facenti capo al Libero Consorzio Comunale di

Trapani.

I dati personali conferiti dalle imprese Concorrenti (e/o dalle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) oppure acquisiti presso le Autorità pubbliche, potranno essere trattati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi normativi facenti capo al Libero Consorzio Comunale di Trapani (ad esempio obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici e/o dal Codice antimafia, ove applicabili, obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi di comunicazione e/o trasparenza derivanti dalla legge 220/2015 e/o da altre disposizioni normative di riferimento), esecuzione del Contratto che verrà stipulato con l'Impresa aggiudicataria, ivi incluso, quindi, l'esercizio dei diritti nascenti dal Contratto e/o l'adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

24.2. Modalità del trattamento e Conservazione

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara ed alla successiva esecuzione del Contratto che verrà stipulato con l'Impresa aggiudicataria, nonché all'esercizio dei diritti e/o all'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero fino alla scadenza dei termini di decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse successiva.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

24.3. Comunicazione e Accesso ai dati – Destinatari dei dati personali

Per le finalità sopra indicate, il Libero Consorzio Comunale di Trapani potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti che, quindi, potranno accedere agli stessi:

- a) i dipendenti e collaboratori del Titolare;
- b) i dipendenti e collaboratori di società terze che per conto del Titolare svolgono attività connesse con le finalità del trattamento e/o con l'esecuzione/gestione del Contratto;
- c) le Autorità pubbliche, organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché tutti gli altri soggetti - siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni - verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ivi inclusi i soggetti aventi titolo ad effettuare il diritto di accesso agli atti nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, in qualità di organismo di diritto pubblico (legge 241/1990 e s.m.i.).

24.4. Diritti dell'interessato e Dati di contatto del Titolare

Le persone fisiche afferenti alle imprese Concorrenti (e/o alle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) hanno, in qualità di soggetti Interessati, i seguenti diritti in relazione ai dati trattati:

- accedere ai dati personali;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 e ss. del GDPR;

- ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- aggiornare, rettificare, integrare i dati personali, ove necessario;
- ove applicabile in base agli artt. 16-21 del GDPR, ottenere la cancellazione, anche parziale, dei dati personali non più necessari.

Per l'esercizio dei suddetti diritti ciascun interessato potrà inviare una PEC all'indirizzo: provincia.trapani@cert.prontottp.net oppure presentare richiesta scritta al protocollo generale dell'Ente con sede in Piazza Vittorio Veneto 2 – 91100, Trapani.

24.5. Obbligo di comunicazione dei dati personali.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani informa le imprese Concorrenti, nonché le altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, le imprese ausiliarie, che la comunicazione dei relativi dati personali è necessaria sia al fine di consentire il regolare espletamento della procedura di gara, nonché per l'eventuale conclusione e regolare esecuzione del Contratto, sia per consentire al Libero Consorzio Comunale di Trapani di adempiere agli obblighi legali alla stessa facenti capo. Pertanto, in caso di mancata comunicazione, in tutto od in parte, dei dati personali necessari, il Libero Consorzio Comunale di Trapani non potrà dar corso alla procedura di gara nei riguardi dell'impresa concorrente di riferimento, ovvero dare corso al rapporto contrattuale qualora la medesima impresa risulti aggiudicataria, salvi ed impregiudicati ogni diritto e azione a tutela dei propri interessi.

25. ULTERIORI INFORMAZIONI

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencati dal disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli elencati nelle premesse del disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena d'esclusione dalla gara, a condizione che sia ugualmente prodotta domanda di partecipazione completa di tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché dei documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Ciascuna documentazione dovrà contenere le indicazioni relative all'oggetto della gara, al CIG, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

I dichiaranti allegano copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del "Codice".

2) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

3) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del "Codice."

4) Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, dandone avviso ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti ed avranno valore di notifica.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti.

5) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell'art. 99 del "Codice" attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC con la Delibera attuativa n. 610 del 19 dicembre 2023. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE 2.0, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0), secondo le istruzioni ivi contenute. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema FVOE 2.0 o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

6) Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l'impresa si impegna ad accettare il Protocollo di Legalità, ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593. L'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto.

7) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, periodo 1°, del "Codice" al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la S.A. accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità a quanto previsto dal disciplinare al punto 14.2.

8) E' esclusa la competenza arbitrale.

9) L'Operatore Economico, in sede di offerta:

- elenca, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o

come controllato;

- attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, non rientranti nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;

- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- indica, ai sensi degli artt. 94-95-96-97 e 98 del “Codice”, i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti”.

Il Funzionario E.Q.
Responsabile dello Staff Gare e Contratti
n.q. di Responsabile della Fase di affidamento
Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 <i>lett. s)</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . <i>Codice dell'amministrazione digitale</i> – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

P.zza Vittorio Veneto, 2 – 91100 Trapani
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.consorziocomunale.trapani.it